



COMUNE di BRAONE

PROVINCIA di BRESCIA

AVVISO

DICHIARATO LO STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO

In data 10/08/2026 il Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia ha dichiarato lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, con decorrenza dalle ore 14.00 del 10/08/2026 fino a revoca.

DIVIETI E SANZIONI

La vigente normativa regionale (art. 45 l.r. 31/2008) prevede che, **durante tutto l'anno e su tutto il territorio regionale**, è vietato accendere, all'aperto, fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri (c. 10), fatte salve le deroghe previste dall'art. 54 c. 2 del r.r. 5/2007 che recita:

“Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio per gli incendi boschivi, in deroga al divieto di cui al precedente capoverso, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:

- a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- c) per la carbonizzazione di cui all'art. 38 purché non avvenga in giornate ventose”.

Inoltre, il c. 3 del medesimo articolo prevede che i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali residue devono essere spenti entro le ore 14:00 nei periodi in cui è in vigore l'ora solare ed entro le ore 16:00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale.

Il r.r. 5/2007 all'art. 54 c. 4 prevede che, **nei periodi in cui vige lo stato di rischio sia vietato:**

- a) accendere fuochi e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio; ed inoltre, sia vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri;
- b) far brillare mine;
- c) usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- d) usare motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville;
- e) gettare mozziconi accesi al suolo.

Ai fini sanzionatori, le “aree a rischio di incendio boschivo”, si considerano le seguenti:

- 1) nei comuni afferenti a tutte le classi di rischio, per le azioni da a) ad e), i boschi e i terreni a meno di cento metri da essi;
- 2) nei comuni afferenti alle classi di rischio 5, per l'azione a), anche tutti i terreni vegetati esterni al tessuto urbano consolidato (come definito dall'art. 10 l.r. 12/2005 e individuato dal Piano di Governo del Territorio vigente del comune interessato, prescindendo dalla distanza dal bosco).

Il territorio del Comune di Braone è in classe di rischio 2.